

**SI AVVISA LA CLIENTELA CHE CON DECORRENZA 06/12/2011  
SONO IN VIGORE LE SEGUENTI LIMITAZIONI  
ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**

Decreto Legislativo n. 231 dd 21/11/2007: aggiornamento Art. 49 da Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

***Assegni bancari***

Gli **assegni bancari**, postali e circolari emessi **devono recare l'indicazione del nome e cognome o della ragione sociale del beneficiario.**

Per importi **pari o superiori a 1.000,00 euro** deve essere utilizzata la **clausola di non trasferibilità.**

I moduli di **assegni bancari e circolari** sono già muniti della clausola **“non trasferibile”** prestampata.

Al cliente tuttavia viene lasciata la possibilità di richiedere **per iscritto** il rilascio di moduli di **assegni bancari** e postali – ovvero di assegni circolari, vaglia postali e cambiari – in forma libera (senza la clausola **“ non trasferibile “** prestampata) con una **imposta di bollo di 1,50 euro** (per ciascun assegno).

Tali assegni potranno essere emessi per importi fino a 999,99 euro.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (me medesimo) non possono essere girati e devono essere incassati dallo stesso presso un Istituto di credito.

***Depositi a Risparmio al portatore***

Il **saldo** dei libretti di deposito al portatore **non può essere pari o superiore a 1.000 euro**; in ragione di ciò, quei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o **superiore a 1.000,00 euro**, dovranno **essere estinti**, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il **31 marzo 2012.**

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente comunica, alla banca entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

***Trasferimento contante e titoli al portatore***

**E' vietato** il trasferimento di **denaro contante** o di **libretti di deposito bancari o postali al portatore** o di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, **anche frazionata**, è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro.**

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Istituti di Credito.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

**Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.**

**Non costituisce infrazione la violazione** delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012** e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 dell'art. 12 del citato D.L. n. 201/2011.

Il personale della Cassa è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito.